

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Paolo Viarengo ha pronunciato la seguente Ordinanza

nella causa, n. 3867/2016 R.G., promossa dal signor

nato in Guinea Bissau

il 21.3.1996 elettivamente domiciliato presso lo studio di Sarzana dell'avv. Federico Lera.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino della Guinea Bissau, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 9.12.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza in data 13.9.2016, è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come "il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato". In particolare, la Suprema Corte aveva affermato "che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico". Tale impostazione,



confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012. Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale. Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...". L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere:



1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che "in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso di specie, la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, in quanto il ricorrente " ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese a causa di dissidi familiari" e "non ha fornito elementi che possano supportare il timore paventato" in caso di rientro.



Questo giudice deve sottolineare che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e sufficientemente preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad aver immediatamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale ed in particolare alla predetta udienza in Tribunale, è parso del tutto attendibile e credibile ed ha meglio precisato alcuni rilevanti elementi, e quindi le sue complessive dichiarazioni devono ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre in ordine alla situazione complessiva del suo paese. Il ricorrente, in questo senso, ha infatti spiegato di essere stato costretto a lasciare il suo paese in quanto rimasto orfano ancora bambino, prima della madre e poi del padre, è stato affidato ad uno zio materno, il quale lo ha sempre trattato nei peggiori dei modi, in particolare gravemente discriminandolo rispetto ai suoi otto figli, non solo non facendolo andare a scuola, non solo facendogli fare i lavori più pesanti ed umili, ma anche minacciandolo e picchiandolo e, d'altra arte, non avendo altri familiari a cui rivolgersi per chiedere un aiuto. Il ricorrente, di conseguenza, comprensibilmente riteneva e ritiene di non poter pensare in termini minimamente positivi ad un suo rientro in patria.

Stabilità la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ma neanche di un rischio, in caso di rientro, di un danno grave ed individuale alla vita del ricorrente, con conseguente esclusione anche dei presupposti per la protezione sussidiaria. La situazione personale del ricorrente e più in generale la situazione socio politica della Guinea Bissau, non consentono infatti di ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Nella zona di provenienza del ricorrente, non sussiste alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale, essendosi assistito negli ultimi anni una certa normalizzazione politico-istituzionale, pur permanendo le condizioni di vita della popolazione precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose, così come si evince dal sito della Farnesina. D'altra parte il ricorrente ha dichiarato di aver dovuto lasciare il proprio paese di origine per la sua situazione familiare, quindi da un lato si deve respingere la domanda principale di protezione sussidiaria, dall'altro può trovare accoglimento la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto come chiarito dalla Suprema Corte "Le misure di carattere umanitario hanno carattere atipico e residuale da accertarsi caso per caso. In particolare tale natura si riscontra nelle situazioni cd. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia" (Cass. n. 26566/2013). Si ritiene quindi che



meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando come attualmente il ricorrente non possa sperare in validi riferimenti familiari e sociali nel suo paese di origine, considerando che ha lasciato il suo paese da quasi tre anni e lo ha lasciato quando era ancora minorenne ed essendo ancora comunque molto giovane. Appare infatti verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese ed in Libia è stato coinvolti nei gravi fatti di guerra civile, del tempo trascorso dall'allontanamento dal suo paese, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento, la soccombenza parziale e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento 9.12.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che "Non si ritiene sussistano i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286".

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a nato in Guinea Bissau il 21.3.1996 del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

IL GIUDICE

Genova, il 16.9.2016.

Paolo Viarengo

